



● Università
● degli Studi
● della Campania
● *Luigi Vanvitelli*

Scuola di Medicina e
Chirurgia

Dipartimento
Multidisciplinare di
Specialità Medico -
Chirurgiche e
Odontoiatriche

POSIZIONE AREA DIDATTICA

Repertorio n. 49/2024 Prot n. 47315 del 14/03/2024 Titolo I / Classe 13

Oggetto: Elezione per la designazione della rappresentanza dei medici in formazione specialistica in seno al Consiglio della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa per il biennio della Scuola 2022/2023 – 2023/24 – INDIZIONE.

IL DIRETTORE

- Visto** il vigente Statuto di Ateneo;
- Visto** il vigente Regolamento Elettorale di Ateneo;
- Visto** il vigente Regolamento delle Scuole di Specializzazione Area Medica, emanato con D.R. n. 331 del 07/05/2020;
- Vista** la modifica/integrazione del Regolamento Didattico di Ateneo, ai sensi D.I. n. 402 del 13 giugno 2017, a seguito dell'accreditamento e dell'accreditamento provvisorio delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2020/21, emanata con D.R. 776 del 07/09/2021;
- Visto** il D. R. n. 1070 del 27/11/2015, con il quale a decorrere dall'a.a. 2014/2015 è stata istituita e attivata, tra l'altro, la Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa, a seguito del quale si definisce la sede amministrativa del corso di studio al Dipartimento di Area Sanitaria ex legge n. 240/2010 ed in particolare a questo Dipartimento;
- Vista** la nota Prot. n. 46177 del 13/03/2024 con la quale il Prof. Antimo Moretti, Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa, con sede amministrativa presso questo Dipartimento, chiede al Direttore del Dipartimento l'avvio delle procedure per l'elezione della rappresentanza degli specializzandi in seno al Consiglio della citata Scuola di Specializzazione e comunica contestualmente l'attuale numero dei componenti del Consiglio della Scuola;
- Visto** che si rende necessario procedere all'indizione delle elezioni per la designazione della rappresentanza degli specializzandi in seno al Consiglio della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa per il biennio della Scuola a.a. 2022/2023 - 2023/2024;
- Vista** la nota dipartimentale n. 35265 del 23/02/2024 con la quale si è provveduto a richiedere l'elettorato attivo e passivo della Scuola di Specializzazione *de quo*;
- Vista** la nota di riscontro acquisita a protocollo dipartimentale con n. 45127 del 11/03/2024 Pos. UESS;
- Visto** l'art. 33, comma 4, del citato Statuto, che prevede che il Consiglio di Corso di Studio è costituito da una rappresentanza degli studenti pari alla misura minima prevista per legge;
- Vista** la Legge 21 giugno 1995, n. 236 e in particolare l'art. 6, il quale stabilisce che gli Statuti di Ateneo fissano anche la composizione degli organi collegiali, assicurando la rappresentanza degli studenti in misura non inferiore al 15 per cento del numero complessivo dei componenti;
- Visto** l'art. 26 co. 7 dello Statuto di Ateneo che prevede: *“il Consiglio della Scuola di Specializzazione è composto da tutti i docenti di ruolo della Scuola e da una rappresentanza degli specializzandi, uno per ciascun anno di corso, eletti secondo criteri e modalità definiti dal Regolamento Elettorale;*
- Accertato** che ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 68/2015, i dirigenti del Servizio sanitario regionale delle Strutture coinvolte nell'attività didattica, selezionati per

copertura docenza, assumendo il titolo di “Professore a contratto”, fanno parte, nel rispetto dell'ordinamento didattico, del Consiglio della Scuola e concorrono all'elettorato attivo in misura pari al 30% dello stesso;

- Visto** l'art. 4 del vigente Regolamento delle Scuole di Specializzazione Mediche che, prevede: *“I rappresentanti dei medici in formazione specialistica uno per ciascun anno della scuola) durano in carica due anni accademici e possono essere rieletti consecutivamente per una sola volta anche in rappresentanza di anni di corso diversi”*, così come confermato dall'art. 101 co. 2 del vigente Regolamento Elettorale;
- Visto** l'art. 4 del Regolamento vigente delle Scuole di Specializzazione Medica che nello specifico, stabilisce: *“Le elezioni sono indette dal Direttore della Scuola almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato dei rappresentanti in carica”*;
- Visto** il predetto art. 4 il quale sancisce che: *“l'elettorato attivo e passivo spetta, rispettivamente, agli iscritti alle Scuole di Specializzazione con contratto in corso di validità alla data di svolgimento delle elezioni ed alla data di emanazione del provvedimento di indizione delle elezioni”* e che la relativa votazione *“è valida se vi ha preso parte almeno il 3% degli aventi diritto al voto”*;
- Visto** l'art. 98 co. 1 – Sez. II del citato Regolamento Elettorale, il quale stabilisce quanto già nominato dall'art. 26 dello Statuto di Ateneo, ed in particolare prevede che nel caso che tale rappresentanza risulti inferiore al 15% del numero complessivo dei componenti del Consiglio, essa va integrata fino al raggiungimento del più piccolo numero intero non inferiore a tale soglia;
- Visto** l'art. 101 co. 4 del suindicato Regolamento Elettorale, il quale stabilisce che al fine del rispetto del vincolo del 15% di cui all'art. 98 nominato in precedente premessa, gli eventuali ulteriori rappresentanti saranno individuati attraverso scorrimento dell'elenco dei votati;
- Visto** l'art. 99 co. 1 – Sez. II del suindicato Regolamento Elettorale stabilisce che il Direttore della Scuola di Specializzazione dispone la convocazione del corpo elettorale per procedere all'elezione *de quo*, disponendo contestualmente la costituzione del seggio elettorale;
- Visto** l'art. 99 co. 2 il quale prevede che la Commissione elettorale è composta dallo stesso Direttore della Scuola e da altri due componenti individuati tra il personale docente e ricercatore della medesima Scuola;
- Visto** l'art. 5 del vigente Regolamento Elettorale, il quale stabilisce che con provvedimento emanato dall'organo competente, alla convocazione del corpo elettorale, si provvede alla individuazione dei seggi elettorali e alla nomina delle commissioni elettorali di seggio;
- Accertato** che lo stesso art. 5 al co. 4 specifica che il gestore tecnico (...) è da considerarsi componente del seggio elettorale;
- Visto** l'art. 100 del suindicato Regolamento Elettorale che stabilisce quanto precedentemente espresso dall'art. 4 del vigente Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Medica in merito all'elettorato attivo e passivo;
- Visto** l'art. 99 del suindicato Regolamento Elettorale che sancisce che il Direttore del Dipartimento, competente alla emanazione del provvedimento di indizione delle elezioni provvede, in particolare, a:
- a) individuare il gestore tecnico dell'elezione e l'ufficio competente;
 - b) indicare il numero degli eligendi;

- c) indicare gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo;
- d) designare gli altri due membri della commissione elettorale;
- e) indicare il luogo di ubicazione del seggio con i relativi orari di apertura e chiusura;
- f) fissare la data della prima votazione che deve essere compresa tra il quarantesimo e il cinquantesimo giorno dalla emanazione del provvedimento;

Accertato che la predetta Scuola non possiede rappresentanza studentesca, e che pertanto il Dipartimento non è tenuto al rispetto dei termini di cui all'art. 99 del suindicato Regolamento Elettorale e dell'art. 4 del Regolamento vigente delle Scuole di Specializzazione Medica che nello specifico, stabilisce: *"Le elezioni sono indette dal Direttore della Scuola almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato dei rappresentanti in carica"*;

Visto l'art. 101 co. 1 del suindicato Regolamento Elettorale, il Direttore della Scuola procede alla proclamazione degli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni elettorali da parte dell'ufficio competente; a parità di voti prevale il candidato con maggiore anzianità anagrafica;

Visto l'art. 101 co. 3 del suindicato Regolamento Elettorale, il Direttore della Scuola entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, nomina gli eletti con apposito provvedimento;

Atteso che, non prevedendo il vigente Regolamento elettorale l'indicazione delle modalità di presentazione di candidatura e dell'espressione delle preferenze, si prevede la presentazione di candidature individuali, fermo restando l'eleggibilità di tutti gli aventi diritto, e l'elettore, per prassi consolidata, potrà esprimere per l'elezione della propria rappresentanza in seno al Consiglio della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa una sola preferenza;

Considerato di dover attuare gli adempimenti necessari per assicurare la conformità della predetta procedura elettorale alle disposizioni elettorali vigenti;

Accertato che le operazioni elettorali si svolgono da remoto nel rispetto dei requisiti di segretezza e certezza dell'espressione del voto, ai sensi del R.E. di cui in precedente premessa;

Attesa l'urgenza di procedere all'emanazione dell'indizione per l'elezione dei rappresentanti in seno al Consiglio della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa per il biennio della Scuola a.a 2022/2023 – 2023/24,

DECRETA

Art. 1 – Indizione delle elezioni.

Di disporre l'indizione delle elezioni per la designazione di:

n. 5 rappresentanti dei medici in formazione specialistica in seno al Consiglio della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa per il biennio della Scuola a.a 2022/2023 – 2023/24 (istituita ai sensi del D.I. n. 68/2015), con sede amministrativa presso il Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico - Chirurgiche e Odontoiatriche per il biennio della Scuola a.a 2022/2023 – 2023/24.

Art. 2 – Convocazione, svolgimento e orario delle votazioni.

Il Corpo Elettorale è convocato, presso il seggio elettorale che sarà da remoto a mezzo piattaforma Microsoft Teams per procedere alla designazione dei rappresentanti in seno al

Consiglio della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa, per il giorno
giovedì 23 aprile 2024 dalle ore 9,00 alle ore 14,30

Art. 3 – votazione e Validità delle elezioni on line.

Il servizio di votazione on line permette agli elettori di esprimere il proprio voto in modalità telematica.

Per poter votare l'elettore deve accedere ad un apposito seggio virtuale sulla piattaforma Microsoft Teams, dove viene identificato mediante esibizione di un documento di riconoscimento valido ed abilitato a votare; successivamente l'elettore dovrà collegarsi alla piattaforma di e-voting di Ateneo utilizzando le credenziali ricevute a mezzo mail nei giorni antecedenti alle elezioni.

Per ulteriori approfondimenti in merito alla modalità di elezione si rinvia al web di Ateneo al link:
<https://www.unicampania.it/index.php/elezioni-online>.

Art. 4 – Gestore tecnico.

Le operazioni di voto si svolgono, nel rispetto dei requisiti di segretezza e certezza dell'espressione di voto, in forma elettronica (e-voting).

Il Referente e Gestore tecnico dell'elezione è il Dott. Remo Antonio Assanti, in servizio presso il Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico - Chirurgiche e Odontoiatriche

Il predetto gestore seguirà il procedimento elettorale sulla piattaforma di e-voting nelle fasi di attivazione tecnica del procedimento, di inserimento degli elettorati attivo e passivo e delle candidature, di apertura e chiusura delle operazioni di voto e di estrazione dei dati relativi al conteggio dei voti.

Ad ogni elettore saranno fornite le credenziali per l'accesso al sistema elettronico di voto, unitamente alle istruzioni sulle modalità di espressione del voto.

Ai sensi dell'art. 5 al co. 4, il gestore tecnico è componente del seggio elettorale.

Il referente gestore tecnico, così come individuato, provvederà in qualità di componente del seggio di cui all'art. 5 co. 4 del R.E. vigente, alla creazione della classe su piattaforma Microsoft TEAMS utile alla elezione on-line *de quo*.

Art. 5 – Costituzione Commissione Elettorale.

Ai sensi dell'art. 99 co. 2 del vigente Regolamento Elettorale, la Commissione Elettorale è composta dal Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa, o da un suo delegato, che la presiede, e da due membri del Consiglio del Corso di Studio, individuati come di seguito:

Prof. Antimo Moretti
Prof. ssa Sara Liguori
Prof. Marco Paoletta

con funzioni di verifica e validazione delle elezioni e della proclamazione degli eletti.

Art. 6 – Costituzione Seggio Elettorale.

Il seggio elettorale, ai sensi dell'art. 99 co. 1 del vigente Regolamento Elettorale, sarà così costituito:

Dott. ssa Alessandra Ruggiero	Presidente
Sig.ra Carmela Sena	Componente
Sig.ra Patrizia Izzo	Componente

Dott. Remo Antonio Assanti
Sig.ra Stefania Crimaldi

Componente- Gestore Tecnico
Componente Supplente

con funzioni di organizzazione delle operazioni di voto secondo criteri di economicità, efficienza e razionalità e a garanzia della sicurezza e della segretezza del voto.

Art. 7 – Elettorato attivo e passivo.

Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli studenti ai sensi dell'art. 100 del vigente Regolamento Elettorale:

- l'elettorato attivo spetta agli specializzandi con contratto in corso di validità alla data di svolgimento delle votazioni;
- l'elettorato passivo spetta agli specializzandi con contratto in corso di validità alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione;

L'elenco degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo (art. 6 del Regolamento Elettorale) sono predisposti, su richiesta del Direttore della Scuola, dall'Area Didattica del Dipartimento sulla base dei dati trasmessi dall'Ufficio Esami di Stato e Scuole di Specializzazione e è allegato al presente provvedimento e pubblicato sul sito del Dipartimento.

Avverso eventuali errori ed omissioni gli aventi diritto all'elettorato esclusi dall'elenco possono effettuare segnalazione all'Area Didattica del Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico - Chirurgiche e Odontoiatriche entro tre giorni lavorativi dalla data della pubblicazione. Eventuali modifiche andranno effettuate entro cinque giorni dalla segnalazione.

Saranno ammessi a votare esclusivamente coloro che risulteranno inseriti negli elenchi degli aventi diritto al voto.

Gli elenchi definitivi saranno trasmessi immediatamente al gestore tecnico dell'elezione di cui al precedente art. 2, per gli adempimenti di competenza

Ciascun elettore potrà esprimere **una sola preferenza**.

Art. 8 – Candidature individuali.

Fermo restando l'eleggibilità di tutti gli aventi diritto all'elettorato passivo è possibile presentare formale candidatura esclusivamente inoltrando a mezzo mail l'apposito modello di candidatura (Mod. 1) al Responsabile dell'Area Didattica del Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico - Chirurgiche e Odontoiatriche, all'indirizzo: carla.vitaagliano@unicampania.it secondo le modalità e termini previsti dal seguente art. 9 del presente provvedimento di indizione.

La dichiarazione individuale di candidatura deve indicare il nome, il cognome, la data e luogo di nascita, la categoria di appartenenza del candidato. La firma in calce alla dichiarazione individuale di candidatura deve essere autenticata dal personale appositamente incaricato. Al modello va allegata una fotocopia di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.

Art. 9 – Termini di presentazione delle candidature individuali.

Le dichiarazioni di candidatura potranno essere presentate a partire dal terzo giorno successivo alla data di emanazione del provvedimento di indizione e fino al sesto giorno successivo alla medesima data.

Le candidature potranno essere acquisite entro e non oltre le ore 12.00 del sesto giorno successivo alla medesima data, esclusivamente mediante invio all'indirizzo di posta elettronica. L'Area Didattica del Dipartimento provvederà alla regolare protocollazione della candidatura. Ai fini dell'accertamento dell'avvenuta presentazione della candidatura nei termini di cui sopra fa fede l'ora che la struttura accettante visualizza sulla mail delle candidature presentate.

Art. 10 - Fase di controllo.

Nel giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, l'ufficio competente di cui al successivo art. 14 procede alla verifica delle stesse.

Esaurita la fase del controllo, gli elenchi delle candidature ammesse verranno pubblicati sul sito web del Dipartimento nonché sul sito dell'Ateneo.

Art. 11 – Operazioni di voto.

Le operazioni di voto si svolgeranno secondo le modalità previste dall'art. 8 del R. E.

Sono ammessi a votare coloro che presentino un documento di riconoscimento, munito dei requisiti di validità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, e che risultino inseriti nelle liste dei votanti. È valido anche il documento di riconoscimento rilasciato dall'amministrazione. Effettuata l'identificazione, si procede alla stampa e sottoscrizione, da parte dell'elettore, della ricevuta di identificazione, che resta agli atti del seggio. Nell'ipotesi di indisponibilità del documento di riconoscimento, l'elettore regolarmente iscritto al seggio può essere ammesso al voto esclusivamente se è noto ad un componente del seggio. Tale riconoscimento per conoscenza diretta è annotato a margine della ricevuta di identificazione e tale annotazione è sottoscritta dal componente che lo ha effettuato. Le credenziali e le istruzioni sulle modalità di espressione del voto sono inviate alla casella di posta elettronica istituzionale dell'elettore entro il giorno antecedente la data delle votazioni; è comunque assicurata la comunicazione delle credenziali presso il seggio. L'operazione di voto si effettua presso una postazione on line che ne assicuri la segretezza. L'espressione di voto è personale, libera e segreta. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un altro elettore liberamente scelto purché iscritto nelle liste elettorali del seggio di appartenenza dell'elettore. L'impedimento, qualora non sia evidente, può essere dimostrato a mezzo di certificazione rilasciata dal funzionario medico designato dalle aziende sanitarie locali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore.

Ogni avente diritto può esprimere **una sola preferenza**.

Ai sensi dell'art. 9 del R.E., concluse le operazioni di voto, il Presidente di seggio dichiara chiusa la votazione e provvede poi alle operazioni di riscontro.

Il Gestore Tecnico del procedimento elettorale provvede all'estrazione dei dati relativi al conteggio dei voti ai fini dello spoglio elettronico.

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

Delle stesse è redatto verbale firmato dal Presidente di Seggio e da tutti i componenti del seggio. Il verbale così redatto è contestualmente consegnato alla Commissione Elettorale che provvederà alla verifica, alla validazione delle elezioni, e alla assegnazione della documentazione all'ufficio competente per l'elezione, ai fini della proclamazione dell'eletto da parte del Direttore del Dipartimento.

Art. 12 – Validità delle elezioni.

La votazione è valida se vi avrà preso parte almeno il 3% degli aventi diritto al voto.

Il mancato raggiungimento del quorum anzidetto comporta la possibilità di ripetere le operazioni di voto per una sola volta tra coloro che hanno ottenuto almeno un voto nella prima tornata.

Art. 13 – Proclamazione e nomina degli eletti.

Alla proclamazione degli eletti si perviene attraverso la procedura prevista dall'art. 101 del vigente Regolamento Elettorale.

La proclamazione è disposta con decreto del Direttore del Dipartimento, da pubblicarsi sul sito internet del Dipartimento, previa verifica della regolarità delle operazioni elettorali da parte dell'ufficio competente.

Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, tenuto conto anche degli eventuali ricorsi, il Direttore del Dipartimento nomina gli eletti con apposito provvedimento.

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento vigente delle Scuole di Specializzazione Medica, stabilisce che ove un rappresentante perda il ruolo di specializzando prima del termine del mandato, si provvede alla sua sostituzione, mediante elezioni integrative; il mandato del sostituto termina con quello degli altri rappresentanti in carica

Art. 14 - Ufficio competente per l'elezione.

L'Ufficio competente per l'elezione è l'Ufficio Area Didattica del Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico - Chirurgiche e Odontoiatriche – Responsabile Dott. ssa Carla Vitagliano – con sede in Napoli Complesso S. Andrea delle Dame - Via L. De Crechio, 7.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali.

I dati personali sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito delle attività istituzionali della Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, titolare del trattamento. (cfr. art. 13 GDPR 2016/679).

Ulteriori dettagli in merito al trattamento dei dati personali sono consultabili alla pagina <http://www.unicampania.it/index.php/privacy>.

Art. 16 – Disposizioni finali.

Alla Commissione Elettorale spettano, ai sensi dell'art. 10 comma 5 del vigente Regolamento Elettorale, tutte le decisioni sui ricorsi riguardanti lo svolgimento dell'elezione.

I ricorsi vanno presentati alla Commissione Elettorale e comunicati al Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico - Chirurgiche e Odontoiatriche, entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione dell'atto contestato. La decisione avviene entro sette giorni lavorativi dalla presentazione del ricorso.

Per quanto non previsto nel presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni del Regolamento Elettorale di Ateneo vigente.

Art. 17 – Pubblicità.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Ateneo e sul sito internet del Dipartimento.

Unità Organizzativa Responsabile del Procedimento:
Area Didattica del Dipartimento
Responsabile: Dott. ssa Carla Vitagliano
Complesso S. Andrea delle Dame Liv. 4 Chiostro
Via Luigi de Crechchio 7 – 80138 – Napoli
E-mail: carla.vitagliano@unicampania.it;
E-mail: dip.mdsmco@unicampania.it;
Tel.: 081.566.76.72

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Giovanni Iolascon